



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 900 del 2019, proposto da

Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei Vini colli tortonesi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Carlo Maina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ARPEA - Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, non costituita in giudizio;

nei confronti

Consiglio per la ricerca in agricoltura l'analisi dell'economia agraria, Politecnico di Torino, Agenzia dei servizi formativi della Provincia di Cuneo - Consorzio (Agenform), Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro,

Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, Molino Peila S.p.A., Eurema S.r.l., non costituiti in giudizio;

Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Lombardo e Rossella Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della comunicazione del 12 luglio 2019 pervenuta in data 13 luglio 2019 con la quale la Regione Piemonte Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura ha comunicato la non ammissibilità a finanziamento della domanda di sostegno n. 20201144142 presentata dal Consorzio Volontario per la Tutela e la Valorizzazione dei Vini Colli Tortonesi;

- della Determinazione Dirigenziale n. 686 dell'11 luglio 2019 con la quale è stata approvata la graduatoria relativa alle domande ammissibili a valere sul P.S.R. Piemonte - Misura 16.1.1. Azione 2 - mai comunicata alla ricorrente;

- della comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e dell'art. 17 della Legge Regionale n. 14/2014 del 23 maggio 2019 con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi che, non consentono l'accoglimento totale della domanda;

nonché degli atti presupposti, mai comunicati, quali i verbali redatti dalla Commissione di valutazione istituita con D.D. n. 203 / 2019 e per quanto qui possa occorrere della Determinazione Dirigenziale n. 590 del 25 luglio 2016 con la quale è stato approvato il Bando Pubblico relativo al P.S.R. Misura 16 operazione 16.1.1. con riferimento alla Sezione 4.6.4;

nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e dell'Università

degli Studi di Torino;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo esame (e pur tenuto conto delle apprezzabili argomentazioni sviluppate dalla difesa della Regione Piemonte con richiamo alle esigenze di celerità e di efficienza del procedimento), sembrano presentare consistenti profili di fondatezza le censure formulate nel ricorso (riguardanti anche l'avviso pubblico, con specifico riferimento alla Sezione 4.6.4) che prospettano la violazione di norme (art. 50 del D.Lgs. n. 82/2005; art. 2 comma 5 del D.M. n.162/2015; art. 6 della legge n. 241/1990) che avrebbero quantomeno imposto all'Amministrazione di attivare, nel caso in esame, il soccorso istruttorio;

Ritenuto conseguentemente di accogliere l'istanza cautelare nel senso di sospendere i provvedimenti impugnati ai fini della valutazione e collocazione in graduatoria della domanda di parte ricorrente per l'Azione 2;

Ritenuto altresì di disporre, in vista della trattazione della causa nel merito, l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami a tutti i soggetti inclusi nella graduatoria approvata con Determinazione dirigenziale n. 686 dell'11/7/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) accoglie l'istanza cautelare formulata nel ricorso nei sensi e ai fini precisati in motivazione.

Compensa tra le parti le spese della presente fase.

Fissa per la trattazione della causa nel merito la pubblica udienza del 7 luglio 2020.

Ordina alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito web della Regione Piemonte - Agricoltura - Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura contenente i seguenti dati:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria approvata con Determinazione dirigenziale n. 686 dell'11/7/2019;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso introduttivo, come allegato;

In relazione alle prescritte modalità, la Regione Piemonte - Agricoltura ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nell'area tematica in cui sono pubblicati gli atti relativi al bando *“2018 - PSR 2014 - 2020 - Sostegno alla gestione dei GO e attuazione dei progetti (16.1.1, Azione 2) - AGRICOLTURA E AREE RURALI”* - previa trasmissione, da parte ricorrente, di copia dei documenti in questione - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

La Regione Piemonte, inoltre:

c. - non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, gli avvisi di cui sopra;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito del ricorso, della presente ordinanza e dei suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi dovrà recare la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Agli adempimenti di cui sopra la parte ricorrente dovrà provvedere, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 15 (quindici) giorni.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente, Estensore

Silvia Cattaneo, Consigliere

Paola Malanetto, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Carlo Testori

IL SEGRETARIO